

A PROPOSITO DI SIMBOLI, DIRITTO E NARRAZIONI*

L'interpretazione del diritto come narrazione della storia dei miti antichi emerge sempre più spesso nelle letture contemporanee concernenti la simbolica politica e la filosofia del diritto, ed è alla base delle ricerche condotte da Emil Mazzoleni sui simboli e sulle narrazioni del diritto stesso, in una buona e ben documentata riflessione sui principi del diritto naturale delle genti, e sulla lettura antropologica che Vico ne fa tramite i miti classici.

L'aspetto più interessante che emerge da subito, leggendo questo volume, è l'attenzione posta nei confronti di un rapporto 'biunivoco' tra narrazione e diritto, laddove per Vico, in rottura con la tradizione rinascimentale, il mito rappresenta un modello storico di comunicazione giuridica, utilizzato da tutte le genti al principio dell'umanità. Questo studio è infatti una vera e propria narrazione del tempo delle origini dell'umanità che precede la nascita del diritto, e che trasmette al diritto stesso ogni conoscenza giuridica elaborata dall'umanità durante i suoi albori. La ricerca condotta dall'A. si articola in cinque parti distinte, ognuna delle quali dedicata «alla genesi di un elemento o di un concetto indispensabile per la comprensione della filosofia giuridica vichiana: i geroglifici; le favole; l'umanità; il diritto; la società» (p. 13).

La *Dipintura* e la sua *Spiegazione* svolgono per le ricerche di Mazzoleni la stessa funzione di «proemio allegorico» che svolgono per la *Scienza nuova*, ed illustrano anche in questo studio i principali assunti che Vico utilizza nell'opera attraverso una *Tavola delle cose civili*, che assume per il lettore il significato di uno «strumento interpretativo in grado di favorire il processo mnemonico attraverso la fantasia» (p. 15). Realizzata da Domenico Antonio Vaccaro, la *Dipintura* fu incisa da Antonio Baldi, mentre la sua *Spiegazione*, nota pure come *Idea dell'opera*, fu invece inserita quando la *Scienza nuova* era già stata composta dall'editore, in sostituzione di una purtroppo perduta *Novella letteraria*, che aveva un contenuto giuridico, e che fu espunta a causa di problemi sorti tra Vico ed il tipografo veneziano. L'A. nella *Dipintura* individua una «funzione meta-gnoseologica», e la interpreta non tanto come una mera sintesi dei principali temi della *Scienza nuova*, ma soprattutto come una riproduzione di quel «medesimo meccanismo conoscitivo tramite universali fantastici con cui apprendevano i primi uomini nei tempi oscuri quando erano ancora privi della ragione spiegata» (p. 17). Mazzoleni nella *Dipintura* e nella sua *Spiegazione* coglie bene la novità dell'approccio vichiano alla conoscenza, in grado di coniugare armonicamente due modi di fare scienza: quello della tradizione

* EMIL MAZZOLENI, *Simboli e narrazioni del diritto in Giambattista Vico*, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 151.

degli alchimisti, che decifravano i segreti dell'universo attribuendo significati a simboli che il lettore doveva interpretare, e quello del sistema euristico che apprendeva per tavole comparative, e che rielaborava il procedimento induttivo aristotelico. Alcuni dei geroglifici che figurano nella *Dipintura* – il globo mondano, il lituo, l'urna cineraria, la tavola degli alfabeti, il fascio, la spada, la borsa, la bilancia – sono analizzati da Mazzoleni per attestare e confermare che nella filosofia vichiana il diritto naturale è interpretato e «riscoperto» in una nuova prospettiva antropologica.

Molta attenzione è naturalmente rivolta alla narrazione del mito, che riveste per Vico il significato di uno strumento epistemico: il mito non è una favola, perché esso è la storia così come possono immaginarla i popoli delle origini, e racchiude verità poetiche, frammenti di conoscenza non ancora del tutto indipendenti dal processo cognitivo che li ha generati. L'universale fantastico è letto e interpretato come narrazione di «tipi ideali giuridici», in quanto la natura strettamente poetica dei primi ordinamenti giuridici risiede nella divinizzazione di prescrizioni regolative, «ma anche in una vera e propria rivoluzione copernicana nel tradizionale impianto della teoria della conoscenza, affidata a categorie filosofiche nuove, originate dall'analisi delle forme giuridiche e delle espressioni fantastiche» (p. 35). L'identificazione, nei racconti mitici, di universali fantastici caratterizzati da una natura normativa – che Mazzoleni definisce «universali fantastici giuridici» – consente a Vico di individuare le strutture simboliche universali che costituirono nell'antichità il primo nucleo giuridico che è alle origini del diritto. La scoperta vichiana della rilevanza giuridica dell'universale fantastico diviene una importante chiave di lettura dell'intera *Scienza nuova*, in quanto criterio ermeneutico per l'individuazione nei miti, nelle favole, nelle leggende, di quel nucleo universale che rimane costante nel variare delle tradizioni e dei costumi, in quanto proprio dell'intera umanità, e non di uno specifico popolo. Naturalmente in questi passaggi l'A. rimanda anche alle pagine del *Diritto universale*, e in particolare a quelle del *De uno*, dove Vico riconosce ai poeti il ruolo di primi fondatori delle città, e al loro canto quello delle prime formule simboliche sacrali, e dove figura per la prima volta l'intuizione della comparazione tra finzioni giuridiche e metafore poetiche, e quindi tra poesia eroica e diritto eroico.

Ben documentate sono, anche, le riflessioni sulla genesi dell'umanità: quelle sui giganti, figure leggendarie dotate di una enorme statura e di una forza straordinaria, e quelle sui ciclopi. Proprio ai ciclopi l'A. presta molta attenzione, soffermandosi sia sulle fonti di Vico (Omero, Esiodo, Aristotele, Platone), sia sulla lettura che di questi esseri mitologici hanno offerto alcuni pensatori più o meno coevi al filosofo napoletano, come ad esempio Gaetano Filangieri, nel terzo volume della *Scienza della legislazione*. Omero rappresenta senz'altro la principale fonte vichiana sul mito dei ciclopi, sebbene la prospettiva attraverso la quale il filosofo napoletano guarda ai giganti mono-oculari sia fortemente

filtrata dalla lettura di Platone, che li identifica come «strumenti filosofici per meglio illustrare il processo culturale di ominazione» (p. 85). Interessante, dal punto di vista della storia della nascita del diritto, è il fatto che per Vico i ciclopi, a differenza dei giganti, possiedono i tre tratti distintivi dell'essere umano, ovvero la religione, le sepolture, e le nozze certe, tratti che nello svolgimento della storia ideale eterna li portano ad essere l'anello di congiunzione tra l'animale e l'uomo, «fra la 'bestiale solitudine' dei giganti, ancora costretti nei tempi oscuri «all'errabondare ferino per la gran selva del mondo», e la natura civile, sociale e solidale dei primi uomini, autentici fondatori della 'gran città del genere umano' ed iniziatori del tempo storico» (p. 86). I ciclopi sono, inoltre, considerati da Vico anche in chiave antropologica: il racconto dalla storia del ciclope è quello di una narrazione fantastica di entità mostruose ed immaginarie, traccia autentica di uomini del passato, ai quali i poeti hanno ascrivito attributi metaforici. La tesi sostenuta da Mazzoleni, secondo la quale il ruolo dei ciclopi è quello di congiungere i bestioni con gli uomini, è la dimostrazione che nelle terre abitate dai ciclopi l'assenza di leggi e di socialità non implica l'assenza di diritto e di civiltà. In primo luogo il diritto ciclopico è caratterizzato dalla sovranità esclusiva ed assoluta del ciclope sulla propria caverna e su tutti i suoi abitanti, con riferimento specifico a moglie e figli; e poiché i ciclopi descritti da Vico eguagliano nei tratti comportamentali e caratteriali quelli omerici, essi risultano inospitali, mancanti di socialità civile e di una gestione comune e ben organizzata dei propri beni. La società ciclopica è pertanto la somma di singole individualità, e poiché il ciclope è l'indiscusso signore e padrone della propria famiglia, il diritto ciclopico diviene, in questa chiave di lettura, un diritto illimitato ed assoluto: «[...] proprio queste famiglie [...] che Vico definisce 'ciclopiche', denotano lo stato di natura in cui gli individui assunsero una forma sociale superiore a quella dell'animale, ma non ancora pienamente umana. La famiglia per Vico è, difatti, un'entità non naturale, ma culturale, poiché trasfigura e legittima giuridicamente come umano l'elemento bestiale della procreazione» (p. 92). La società ciclopica, insomma, è il presupposto della nascita della società stabile, che nasce e si afferma grazie all'istituzione dell'agricoltura, della pastorizia e del «concubito certo». Non mancano, in queste pagine, buone intuizioni sull'interpretazione dei mostri poetici, espedienti narrativi adoperati dagli antichi per spiegare, in chiave metaforica, l'evoluzione umana dallo stadio ferino dei tempi favolosi al grado di civiltà proprio della dimensione storica, per le quali Mazzoleni si richiama esplicitamente alle ricerche di Manuela Sanna.

Dopo l'umanità, si approda naturalmente al diritto e alla sua genesi, connessi alla nascita degli eroi. La sapienza *eroica* – che è quella che Vico elabora all'altezza della *Scienza nuova* del 1725, e non ancora quella *poetica* che la soppianta definitivamente nella redazione del 1744 – ha come proprio riflesso giuridico il diritto eroico, che diviene il punto di raccordo tra la narrazione fantastica, propria dell'età degli dei, e la narrazione storica, propria dell'età degli uomini. Gli

eroi, spiega l'A., in quanto semidei, rappresentano i tipi ideali dell'esperienza umana, e le favole che li vedono protagonisti diventano per Vico 'storie vere', il cui svolgimento lungo è proprio il dispiegamento della storia umana. Il diritto eroico, nella ricostruzione della storia ideale eterna, non è statico, immutabile ed eterno; al contrario esso è dinamico, in continua evoluzione in quanto frutto della stessa evoluzione storica dei costumi dei popoli. Il diritto naturale, invece, ha subito un mutamento progressivo attraverso le tre epoche simboliche in cui si può idealmente tripartire la storia umana: i tempi oscuri sono stati caratterizzati dal diritto divino, i tempi favolosi dal diritto eroico, e i tempi storici da quello umano. Ciò che per Vico caratterizza il diritto divino è naturalmente la coincidenza tra le leggi e la volontà divina, ed è proprio il principio generale della certezza del diritto divino presso i diversi popoli, che genera per il filosofo napoletano i primi governi civili della società umana, poiché l'autorità naturale pone un primo baluardo all'arbitrio ferino, costituendo un argine naturale alla violenza dei bestioni.

L'ultimo passaggio sul quale desidero soffermarmi è quello dedicato da Mazzoleni alla genesi della società, e dunque ai miti fondativi della civiltà e alla funzione 'normativa' che essi svolgono per Vico. Le pagine conclusive di questo volume sono infatti dedicate ad Ercole, universale fantastico dell'eroe fondatore di civiltà; a Cadmo, il quale rappresenta l'influenza della ragione eroica nella creazione del *fas gentium*; ad Enea, simbolo eroico delle genti maggiori e simbolo umano delle genti minori; a Perseo, il «secondo Ercole» che è testimone dell'origine delle leggi penali nei regni eroici; e infine a Teseo, simbolo per Vico del proprietario terriero che fonda la civiltà ateniese abrogando i sacrifici umani e sancendo l'uguaglianza giuridica fra ottimati nel trattare le cose divine, nonché creando pubblici magistrati per custodire, applicare e interpretare le leggi. Il genere letterario del mito di fondazione ha da sempre suscitato grande interesse, «poiché rappresenta una delle più arcaiche modalità comunicative con cui tutte le prime popolazioni umane hanno cercato di spiegare le origini delle regole morali, sociali e giuridiche che oggi costituiscono la pietra d'angolo di ogni società civile organizzata» (p. 127). Il mito di fondazione, pertanto, tramite la sua ripetizione orale nella società che se lo racconta, ha la funzione di trasmettere alle future generazioni il patrimonio culturale di un gruppo sociale, contribuendo così alla creazione e alla consolidazione della sua identità storica, ma anche a inculcare e rafforzare il senso di appartenenza dei membri alla nuova comunità» (*ibid.*). In questo senso Mazzoleni lascia intuire che, da un punto di vista prettamente giuridico, il mito di fondazione, quando il diritto non era stato ancora codificato, svolgeva una funzione educativa e prescrittiva, offrendo «regole positive di azione» cui attenersi, insieme a comportamenti negativi da evitare.

In conclusione la tesi portata avanti dall'A. in questo volume è che per Vico il diritto trae la propria origine da quello ciclopico, «intendendosi con

tale espressione quella forma di giuridicità – intermedia tra il diritto divino e il diritto eroico – che iniziò a orientare l'agire normativo dei primi uomini post-diluviani quando cessarono il loro vagabondare erranti per l'eden primordiale ed iniziarono ad associarsi in contesti più o meno sviluppati [...], dando così la fine del tempo divino e all'inizio dell'età degli eroi» (*ibid.*). A sostegno delle sue idee Mazzoleni ci racconta quelle che definisce «forme folcloriche di narrazione», cioè miti, leggende, favole, nelle quali la sconfitta dei mostri, ad opera degli eroi mitici, traspone in simboli ed allegorie quella che è una realtà narrativa storica e fattuale, come si legge in un passo del *Diritto universale*:

Gli inizi delle storie che narrano cose affini al secolo poetico, seppure raccontino cose miracolose e improbabili, contengono tuttavia qualcosa di vero, poiché bisogna cominciare a narrare a partire da questi inizi mitologici.

ALESSIA SCOGNAMIGLIO

LA POLITICA VICEREALE TRA RIFORME DELLA GIUSTIZIA E ISTRUZIONE NEL *DE RATIONE**

Nel suo vasto contributo in rivista, l'A. focalizza l'attenzione sul *De ratione* di Giambattista Vico, opera nella quale il filosofo sostiene le ragioni di una politica vicereale maggiormente impegnata sul terreno delle riforme e in grado di puntare su un sistema di istruzione universitaria pubblica che facesse leva sulla riorganizzazione degli studi giuridici con l'obiettivo di consolidare le istituzioni politiche rispetto ai poteri concorrenti feudale ed ecclesiastico.

Attraverso il sommario introduttivo, è possibile seguire l'articolazione interna del testo che si suddivide in quattro macro paragrafi arricchiti da un esuberante apparato di note e caratterizzati da uno stile ipotattico serrato. Il primo di essi si apre con la contestualizzazione politico-culturale della Napoli a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, quando esponenti di una nuova cultura giuridica animarono un vivace dibattito contro le autorità ecclesiastiche in difesa della *libertas philosophandi*. L'iniziativa partì da Nicolò Caravita e dal Principe di Santo Buono con il coinvolgimento di Giuseppe Valletta, *opinion leaders* di un movimento che sancì l'egemonia di nuovi togati in grado di mostrare la loro

* NATALE VESCIO, *Amministrazione della giustizia, riforma dell'università e politiche pubbliche nel De Ratione di Giambattista Vico*, in «Archivio Giuridico» CCXXXVII (2017) 3-4, pp. 685-805.